

MOTIVI DELLA DECISIONE

era tratto in giudizio innanzi l'Intestato Giudice di Pace con atto del 25.10.2013 a seguito di imputazione formulata dal Pubblico Ministero su ricorso immediato al Giudice di Pace. Falliva il tentativo di conciliazione, (cfr ud. 08.01.2014), del ch  il giudizio si articolava con l'ammissione della costituzione di parte civile, la citazione del responsabile civile e, dichiarato aperto il dibattimento, l'indagine si avviava con l'esame dei testi ammessi e con l'esame dell'imputato (cfr ud. 14.05.2014, 12.11.2014, 08.04.2015). Terminata quindi l'istruttoria dibattimentale, il giudice dichiarava chiuso il dibattimento, dava inizio alla discussione orale, al cui esito tratteneva il procedimento in decisione (cfr ud. 11.11.2015).

Il Pubblico Ministero concludeva come segue: condanna dell'imputato alla pena di € 800,00 di multa, applicate le circostanze generiche attenuanti.

Il difensore della parte civile concludeva come da foglio di precisazioni scritte depositate.

Il difensore del responsabile civile concludeva come segue: assoluzione dell'imputato.

Il difensore dell'imputato concludeva come segue: assoluzione dell'imputato.

All'esito delle risultanze dibattimentali deve trarsi il convincimento circa la responsabilit  del sinistro stradale occorso in capo all'odierno imputato. Emergeva infatti che lo stesso, alla guida del veicolo [REDACTED], provenendo dalla direzione opposta dall'offeso, che si trovava alla guida del motociclo [REDACTED] tg [REDACTED], impegnava la carreggiata di pertinenza di quest'ultimo, al fine di effettuare manovra di svolta a sinistra, per immettersi all'interno di un'area adibita a parcheggio, cos  impattando con il motociclo. Il [REDACTED] era disarcionato dal motociclo, catapultato fuori dalla carreggiata, finendo in prospienza di un fossato ubicato alla sua destra. La ricostruzione della dinamica del sinistro era effettuata dalla Polizia Locale Associata Alto Medio Metauro, la cui conferma era rilasciata in sede dibattimentale, pur se il [REDACTED] aveva rimosso il proprio mezzo prima dell'intervento dei verbalizzanti. Respinte le eccezioni svolte in merito alla procura speciale nell'atto di costituzione di parte civile, attesa assorbente quella gi  espressamente contenuta nella dichiarazione in tal senso conferita dal [REDACTED] in sede di ricorso immediato, per disciplina di cui all'art. 21 dlvo 274/2000, le risultanze testimoniali davano prova della responsabilit  dell'occorso al [REDACTED]. I danni rilevati nella parte frontale anteriore sinistra dell'automezzo, condotto dal [REDACTED] e quelli individuati nella parte posteriore sinistra della moto, con residui di vernice nera, stesso colore dell'autoveicolo, davano la risultanza di un repentino spostamento all'interno della corsia di pertinenza del [REDACTED], circa alla met  dell'interno della corsia,

da parte dell'autoveicolo condotto dall'imputato. Trattasi nel caso di rettilineo; la motocicletta, come esponevano i pubblici ufficiali, risultava in decelerazione, allorché il [redacted] effettuava la manovra di svolta a sinistra. Verosimile appare dunque che il [redacted] provenendo da un rettilineo con diritto di precedenza e con direzione Urbania, avvedendosi del veicolo condotto dal [redacted] e del suo repentino spostamento a sinistra, abbia cercato di evitare l'impatto, tuttavia non riuscendovi a causa della probabile sostenuta velocità del [redacted] e della concorrente improvvida manovra di svolta. La mancata individuazione del punto d'urto in sede di rilievi, in parte imputabile allo stesso [redacted] che rimuoveva il mezzo, era esattamente ricostruita in sede dibattimentale, attraverso le dichiarazioni testimoniali rese ed attraverso la produzione fotografica attestante il teatro del sinistro, dopo il suo accadimento. (cfr ud. 12.11.2014 testi Cap. [redacted] e Cap. [redacted] Polizia Locale Associata Alto Medio Metauro), sì da confermare puntualmente quella resa dall'offeso. Dunque il [redacted] alla guida del veicolo, effettuando la manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia di pertinenza dell'offeso, andava a colpire il motociclo condotto dal [redacted] nella parte centro posteriore, sbalzandolo dalla moto e facendolo ovviamente cadere sulla propria destra a ridosso del fossato. Il mancato rilevamento di velocità ed il mancato riconoscimento della contestazione elevata al [redacted], per un difetto formale del spv, non fanno venir meno il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento stradale, attenendo tale ultimo aspetto la questione di merito, non valutata in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, ma acclarata nella sede penale, conseguendo ad una condotta omissiva dell'imputato nel non aver rispettato la dovuta precedenza; le lesioni riportate nell'occorso dal [redacted] apparivano inequivocabili. Emergeva altresì per stessa deduzione dell'offeso, costituitosi parte civile, nel profilo squisitamente civilistico, introdotto nel giudizio penale e per prova documentale confermata dal responsabile civile, qui ritualmente costituitosi, che era risarcito dalla impresa di assicurazione [redacted], assicurante il veicolo dell'imputato, il solo danno veicolare. Acclarata l'esclusiva responsabilità del [redacted] nella causazione dell'evento, in conseguenza di una sua condotta omissiva, rispetto alle norme disciplinanti la circolazione stradale, nel profilo sanzionatorio ne va disposta la condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena di € 600,00 di multa (PB € 900,00 diminuita ex art. 62 bis c.p. ad € 600,00) oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e ss c.p.p. va disposta la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi nella sede civile competente, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile liquidate

in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Atti alla Autorità Amministrativa competente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p..

DICHIARA

responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di € 600,00 di multa (PB € 900,00 diminuita ex art. 62 bis c.p. ad € 600,00) oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi nella sede civile competente, in favore della parte civile costituita, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Atti alla Autorità Amministrativa competente.

Deposito motivazione riservato in giorni 30.

Urbino 11.11.2015



Il Giudice di pace

Dott. Paola Morosi